



Promemoria relativo ai provvedimenti di sostegno nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 della Confederazione

Versione del 6 maggio 2022

Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha emanato la legge COVID-19¹, la quale getta le basi per il proseguimento e l'adeguamento di provvedimenti tuttora indispensabili per fronteggiare l'epidemia di COVID-19, tra cui provvedimenti di sostegno specifici per il settore della cultura. Su questa base, il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza COVID-19 cultura²(RS 442.15), la quale disciplina l'organizzazione dei provvedimenti di sostegno. A seguito della limitazione temporale dell'art. 11 della legge COVID-19, i provvedimenti sarebbero scaduti a fine 2021. Di conseguenza il 17 dicembre 2021 l'Assemblea federale ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre 2022 le basi giuridiche per i provvedimenti di sostegno per il settore della cultura. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha deciso di prolungare la validità dell'ordinanza COVID-19 cultura.

Dopo la revoca di tutti i provvedimenti sanitari alla fine di marzo 2022, le indennità per perdita di guadagno per imprese culturali e operatori culturali nonché gli aiuti finanziari per organizzazioni culturali amatoriali sarebbero scaduti a fine aprile 2022. Tuttavia, poiché le sfide poste al settore culturale non sono sparite immediatamente, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di prolungare entrambi i provvedimenti di sostegno fino a fine giugno 2022. Le domande per contributi a progetti di ristrutturazione possono essere inoltrate senza variazioni fino al 30 novembre 2022.

Da un lato i provvedimenti di sostegno hanno lo scopo di attenuare le ripercussioni economiche della COVID-19 sulle imprese culturali e dall'altro si intende sostenere le imprese culturali nell'adeguamento alle mutate circostanze. I provvedimenti contribuiscono a evitare danni a lungo termine al panorama culturale svizzero e a garantire la diversità culturale.

Per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali per combattere il coronavirus (COVID-19) o per motivi legati agli effetti negativi di tali provvedimenti, **le imprese culturali** possono chiedere un'indennità per perdita di guadagno sotto forma di aiuto finanziario non rimborsabile.

Indicazione importante: allo scopo di conservare la molteplicità culturale, Confederazione e Cantoni auspicano che le imprese culturali indennizzino gli operatori culturali per gli ingaggi convenuti, anche se infine le esibizioni e i progetti non possono avere luogo (vedi anche «Danno e riduzione del danno»). A tale proposito si parte dal presupposto che le imprese culturali indennizzino adeguatamente gli operatori culturali, vale a dire che per indennizzare gli operatori culturali si orientino agli onorari minimi raccomandati da associazioni di categoria di rilievo.

¹ Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (RS 818.102)

² Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (RS 442.15)

Le domande devono essere presentate al servizio competente del Cantone in cui ha sede l'impresa culturale, per imprese culturali con sede nel Cantone dei Grigioni si tratta della Promozione della cultura dei Grigioni. In relazione alla presentazione della domanda occorre tenere conto dei periodi del danno e di domanda prescritti (*cf. sezione "Termini e scadenze per domande"*). **I termini e le scadenze devono assolutamente essere rispettati!**

L'indennità per perdita di guadagno sarà versata dal Cantone competente. La Confederazione si farà carico della metà delle indennità per perdita di guadagno concesse dal Cantone.

Condizioni che le imprese culturali devono soddisfare per ottenere indennità per perdita di guadagno

Richiedente:

- è una persona giuridica di diritto privato (associazione, fondazione, società cooperativa, società per azioni, società a garanzia limitata) e non è né un'unità amministrativa statale (Confederazione, Cantone, comune), né una persona giuridica di diritto pubblico; importante: le ditte individuali e le società in nome collettivo non sono persone giuridiche di diritto privato; esse non sono perciò considerate imprese culturali.
- esisteva sotto forma di persona giuridica già il 15 ottobre 2020;
- è attivo nel settore della cultura a titolo principale, vale a dire con una quota pari almeno al 50 per cento della cifra d'affari annua (base conto annuale 2019). Le imprese che svolgono attività culturali solo in via subordinata non rientrano nel campo di applicazione;
- è attivo nei settori arti sceniche, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei (settore della cultura):
 - arti sceniche e musica: sono inclusi le arti sceniche in senso stretto e la loro divulgazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerti e locali di musica classica e contemporanea, orchestre, musicisti, DJ, cantanti, cori, danzatori, attori, artisti di strada, compagnie teatrali e di danza), i servizi per le arti sceniche e la musica (incl. gli agenti musicali, i tour manager, ecc.) e le istituzioni culturali nell'ambito delle arti sceniche e della musica (incl. i club di musica contemporanea, se dispongono di una programmazione artistica) nonché gli studi di registrazione, come pure la pubblicazione di supporti audio registrati e di spartiti (etichette discografiche); non sono inclusi la fabbricazione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, i fornitori commerciali di programmi culturali, servizi di biglietteria, sale per seminari ecc., le discoteche, i locali da ballo e i night club.
 - design: sono inclusi laboratori e studi di design tessile, di oggetti, di gioielli e grafico; non sono inclusi gli studi di architettura e i restauratori.
 - Video: sono incluse la realizzazione di film e la loro divulgazione (incl. i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, la distribuzione e la commercializzazione cinematografica nonché i cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e video registrati e le videoteche.
 - arti visive: sono incluse le attività nel settore delle arti visive (incl. l'arte mediale interattiva e la fotografia) e la loro divulgazione (incl. gli spazi d'arte sovvenzionati), vale a dire anche progetti e manifestazioni divulgative di gallerie; non sono inclusi i laboratori fotografici e il commercio di opere d'arte e oggetti di antiquariato.
 - Letteratura: sono incluse la produzione letteraria (incl. la traduzione letteraria) e la sua divulgazione (incl. i festival letterari), la pubblicazione di libri (case editrici) nonché progetti e

manifestazioni divulgative di librerie e biblioteche; non sono inclusi la stampa di libri, il commercio di libri nonché gli archivi.

- musei: sono inclusi i musei, i luoghi espositivi e le collezioni accessibili al pubblico nonché la divulgazione del patrimonio culturale; non sono inclusi gli zoo, i giardini botanici e i siti ed edifici storici.

Non rientra in generale nel campo di applicazione dell'ordinanza il settore del sistema educativo in tutte le discipline, come scuole (universitarie) di musica, danza, teatro, arte, cinema, ecc.

- ha la sede statutaria nel Cantone nel quale viene richiesta l'indennità per perdita di guadagno;
- ha subito danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della propria attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti imposti dalle autorità federali, dai Cantoni o *dai comuni per combattere il coronavirus (COVID-19)*. Tale requisito della causalità non si applica a danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022. Durante questo periodo transitorio gli aiuti finanziari vengono piuttosto versati per motivi legati agli effetti negativi dei provvedimenti sanitari.
- ha subito un danno economico verificatosi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
- ha subito un danno economico che non è coperto dalle assicurazioni sociali (in particolare indennità per lavoro ridotto), da un'assicurazione privata o da altri indennizzi.

Sono considerate imprese culturali anche gli organizzatori amatoriali, a condizione che dispongano di un budget per la manifestazione di almeno 50 000 franchi e che subiscano un danno di almeno 10 000 franchi.

Allegati alla domanda

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- Calcolo dei danni: il calcolo dei danni (*obbligatorio*) viene effettuato sulla base del mancato guadagno e non dei costi insorti.
- i due ultimi conti annuali sottoposti a revisione o *approvati* (conto economico, bilancio e allegati) (*obbligatorio*)
- preventivo operativo approvato degli anni 2021 e 2022 (*obbligatorio*)
- in caso di eventi/progetti: preventivo dell'evento e/o del progetto (*se disponibile*)
- copie di fatture o di altri giustificativi a dimostrazione del danno (ad es. comprova di versamenti di onorari a favore di operatori culturali ingaggiati già effettuati o conferma di versamenti previsti, contratti principali relativi a manifestazioni o progetti) (*per quanto possibile e ragionevole*)
- copia di un'eventuale richiesta/decisione concernente indennità per lavoro ridotto, copertura da parte di un'assicurazione privata e/o altre indennità richieste (*obbligatorio all'inoltro della richiesta se una richiesta è già stata inoltrata o una decisione è già stata presa; obbligatorio da inoltrare successivamente se la richiesta non è ancora stata inoltrata o la decisione è pendente*)

All'occorrenza il Cantone può richiedere documentazione supplementare. In caso di domande incomplete, il Cantone fissa un breve termine supplementare per l'inoltro delle indicazioni/dei documenti mancanti. Se le informazioni non vengono consegnate entro il termine supplementare, il Cantone non dà seguito alla domanda.

Priorità di politica culturale, assenza di un diritto assoluto

Il Cantone può fissare priorità di politica culturale nell'ambito dell'assegnazione di indennità per perdita di guadagno. Non sussiste un diritto assoluto a percepire un'indennità.

Sussidiarietà

Le indennità per perdita di guadagno in base alla legge COVID-19 cultura sono sussidiarie, vale a dire integrative ad altre pretese delle imprese culturali. Coprono quindi il danno per il quale non vi è altra copertura (ad es. assicurazione privata e indennità per lavoro ridotto).

Qualora non sussista una decisione da parte di altre istituzioni che trattano il danno, la domanda di indennità per perdita di guadagno può essere sospesa, oppure può essere effettuato un pagamento provvisorio a carico dell'indennità per perdita di guadagno, in base alla stima del danno residuo. Nel secondo caso, per evitare che l'indennità versata sia superiore all'indennità reale, in un secondo tempo sarà allestito un conteggio finale.

Eventuali indennità versate a torto possono essere recuperate dal Cantone entro 30 giorni dalla constatazione che l'importo è stato versato a torto.

Danno e riduzione del danno

È considerata danno economico la riduzione involontaria del patrimonio a partire dal 1° gennaio 2022.

Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato. Si tiene conto dei danni fino alla misura in cui non superano il punto di pareggio.

L'indennità per perdita di guadagno copre in tutti i casi al massimo l'80 per cento del danno economico.

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli volte a ridurre il danno. L'obbligo di ridurre i danni non comprende l'inclusione, nei contratti fra le aziende e gli operatori culturali, di una clausola che escluda qualsiasi indennizzo nel caso in cui si renda necessario annullare o rinviare manifestazioni o progetti a causa della COVID. In relazione all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o a limitazioni dell'attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali, possono essere fatti valere in particolare indennizzi risultanti da contratti con operatori culturali il cui ingaggio viene meno o è limitato. Qualora un'impresa culturale desiderasse far valere quale danno proprio il pagamento effettuato a favore di operatori culturali che ha ingaggiato, dovrà comprovare il versamento effettuato o, se il pagamento sarà effettuato in un secondo tempo, dovrà consegnare una dichiarazione scritta secondo la quale il pagamento sarà effettuato una volta concessa l'indennità per perdita di guadagno.

L'indennità per perdita di guadagno copre danni risultanti dall'annullamento, dal rinvio o dalle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o da limitazioni dell'attività nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

Le imprese culturali possono anche far valere un'indennità per perdita di guadagno se ad esempio a seguito dell'incertezza nella pianificazione non possono procedere a una programmazione. In tal caso l'indennità per perdita di guadagno verrà calcolata sulla base della programmazione effettivamente avvenuta nei mesi di riferimento rilevanti degli ultimi due anni prima della pandemia (2018 e 2019).

Nel periodo tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022 l'indennità per perdita di guadagno copre i danni (mancato guadagno meno i costi non insorti) legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti dovuti a limitazioni dell'attività a seguito degli effetti negativi dei provvedimenti sanitari o della pandemia di coronavirus (ad es. meno introiti del pubblico). Il calcolo si basa sul preventivo delle manifestazioni e/o dei progetti o sul preventivo operativo approvato del 2022. Se in via eccezionale non è stato possibile procedere a una programmazione a seguito dell'incertezza nella pianificazione, il calcolo si basa sulla programmazione effettivamente avvenuta nei mesi di riferimento rilevanti degli ultimi due anni prima della pandemia (2018 e 2019).

Causalità

Sono rimborsabili tutti i danni causati dai provvedimenti decisi dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19). Sono considerati provvedimenti decisi dalle autorità le direttive emanate dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni. In particolare uno svolgimento limitato di una manifestazione o una limitazione dell'attività devono presentare un nesso con l'epidemia di COVID-19. Il requisito della causalità non si applica a danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022. Durante questo periodo transitorio gli aiuti finanziari vengono piuttosto versati per motivi legati agli effetti negativi dei provvedimenti sanitari. I danni economici insorti all'estero possono essere risarciti se sono soddisfatte tutte le condizioni che danno diritto all'aiuto finanziario e se sono stati causati da provvedimenti statali svizzeri o del Paese interessato.

Rilevanza delle prove richieste

Il danno e la casualità (cfr. al riguardo le spiegazioni al punto «Casualità») devono essere resi credibili. Laddove possibile e ragionevole, il danno deve essere comprovato da documenti.

Termini e scadenze per domande

Fanno stato i periodi di danno e di domanda seguenti e le scadenze a ciò associate:

- **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022** devono essere presentate retroattivamente il prima possibile, al più tardi entro il 31 maggio 2022.
- **Domande per danni economici sorti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022** devono essere presentate retroattivamente il prima possibile, al più tardi entro il 31 luglio 2022.
- Le domande devono essere presentate in linea di principio retroattivamente, vale a dire che al momento della presentazione della domanda il danno deve già essersi verificato. Il danno è considerato verificatosi il giorno in cui si è tenuta o si sarebbe dovuta tenere la manifestazione.

- I termini e le scadenze sono **vincolanti** (termini di perenzione). Danni annunciati in ritardo o con troppo anticipo non vengono tenuti in considerazione.
- Nel caso di manifestazioni o progetti, le scadenze indicate per il periodo di danno si riferiscono al periodo per il quale era prevista la corrispondente manifestazione o il corrispondente progetto. Qualora vi siano costi (ad es. affitto di locali o spese per il personale) sorti già in precedenza e direttamente correlati alla manifestazione o al progetto, questi costi possono essere fatti valere tramite l'indennità per perdita di guadagno.

Contributi dell'assicurazione sociale e obbligo fiscale

Devono essere versati i contributi per le assicurazioni sociali sui salari e sulle retribuzioni finanziate dall'indennità per perdita di guadagno. La base per il calcolo è costituita dalla dichiarazione dei salari che deve essere presentata alla cassa di compensazione dopo la conclusione dell'anno di contribuzione. Per l'obbligo fiscale non sussistono regolamentazioni speciali.